

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO D'USO E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

adottato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11/12/2017 con deliberazione n°37 di Reg. esecutiva dal 31/12/2017

Nelle aree verdi pubbliche il cittadino è chiamato a mantenere un comportamento tale da non causare danni di qualsiasi natura ed entità al patrimonio vegetale e alle strutture e attrezzature esistenti. Sono considerati danni anche comportamenti come l'effettuazione di interventi colturali sul verde pubblico (a titolo esemplificativo piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nonché qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di altro genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio verde.

ARTICOLO 14. Comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche e tutela del patrimonio vegetale, strutturale e della quiete pubblica

Nelle aree verdi è vietato:

- a. raccogliere i fiori, i frutti, i prodotti agricoli da coltivazione, qualsiasi altra parte delle piante, i muschi e i funghi; è consentita la raccolta a scopo scientifico o didattico, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia (o con autorizzazione specifica) e nelle aree verdi dedicate. Nel caso di frutti eduli (a titolo esemplificativo frutti di bosco), è consentita una modica raccolta finalizzata al consumo immediato; nel caso di funghi eduli, la raccolta è consentita nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso è fatto divieto di danneggiare la vegetazione;
- b. arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei;
- c. estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive;
- d. scavare nel terreno e asportare la terra;
- e. lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori;
- f. rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o i manufatti collocati a protezione della fauna;
- g. catturare e molestare gli animali selvatici, inclusa la fauna minore;
- h. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria o propedeutica alla caccia;
- i. appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, salvo aver ottenuto autorizzazione specifica dagli uffici competenti con le modalità da rispettare per preservare l'incolumità dei soggetti arborei e arbustivi interessati;
- j. versare sul suolo, sulla vegetazione o negli specchi d'acqua sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- k. accedere qualora vi sia un divieto disposto e segnalato in loco dall'Amministrazione comunale o se la destinazione d'uso dell'area stessa non è compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone (a titolo esemplificativo aiuole ornamentali, spartitraffico, rotonde stradali, superfici coltivate);
- l. introdurre o abbandonare animali (compresi pesci e tartarughe), nonché svolgere qualsiasi attività che possa nuocere alla salute degli animali presenti e agli equilibri ecologici esistenti, senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- m. distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici presenti, poiché tale pratica costituisce un danno per gli animali stessi oltre a favorire la proliferazione di specie infestanti (a titolo esemplificativo ratti e cornacchie), salvo specifiche autorizzazioni dell'Amministrazione comunale;
- n. introdurre materiale vegetale (semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree) senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- o. arrecare disturbo agli altri frequentatori dell'area verde, o provocare danni a persone, animali, piante e cose, in particolar modo come conseguenza dell'abuso, sia individuale che collettivo, di ogni genere di sostanza o di bevanda alcolica;
- p. imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- q. effettuare, al di fuori delle aree attrezzate con specifica segnalazione in loco, forme di somministrazione, di preparazione e di consumo di cibi o bevande che comportino l'accensione di fuochi e di barbecue, l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas, l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree. All'interno delle aree appositamente attrezzate valgono le norme regolamentari e di sicurezza specificamente stabilite;
- r. campeggiare, accamparsi di notte all'aperto e accendere fuochi (fermo restando quanto previsto dalla legge 116/2014), lanciare o depositare corpi esplosivi, giochi pirotecnici o simili;
- s. soddisfare le necessità corporali al di fuori dei servizi igienici;
- t. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere;
- u. posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni.

È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente e alla quiete, con ulteriore riferimento alla L.R. del 31.3.2008, n 10, "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" e s.m.i. .

ARTICOLO 15. Danneggiamento di alberi

Qualsiasi azione volontaria e involontaria svolta nei confronti degli alberi, incluse le attività e gli interventi relativi ad occupazioni di suolo pubblico, interventi edilizi, infrastrutturali o di qualsiasi altro genere realizzati senza rispettare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità degli alberi e che causino a questi ultimi danni che possono portare anche all'abbattimento, comporta per i responsabili dei danneggiamenti l'obbligo di risarcimento secondo le valutazioni del Settore comunale competente per il verde, nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento al successivo Titolo VIII. Il metodo di riferimento per la valutazione dei danni è quello comunemente conosciuto come 'metodo svizzero' e successivi adeguamenti, e tiene conto dei seguenti parametri relativi alla pianta danneggiata: specie vegetale, valore estetico, ubicazione, dimensioni. Il dato tecnico-economico che scaturisce da tale valutazione viene poi integrato dall'onere delle operazioni di corretta posa e manutenzione ordinaria del soggetto arboreo di sostituzione.

ARTICOLO 21. Aree gioco

Negli spazi verdi pubblici sono presenti aree dedicate alle attività ludiche, dotate di attrezzature, con l'indicazione dell'età di utilizzo, a cui ci si deve attenere per la sicurezza degli utenti.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare l'accessibilità delle aree dedicate alle attività ludiche alle persone disabili e/o con ridotta mobilità (ovvero accesso livellato) e a realizzare, nel caso di aree in gestione a terzi, aree gioco fruibili e attrezzate per i bambini abili e disabili, con ridotta mobilità e disabilità sensoriali, avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità (altalene accessibili alle carrozzine, tavole sensoriali) e al contempo promuovendo una piena integrazione fra i bambini attraverso giochi fruibili da tutti, per un'area giochi inclusiva.

Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte di tutti i bambini e di soggetti che necessitano di assistenza è posto sotto la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, mentre la sorveglianza deve essere esercitata da tutti gli adulti presenti nell'area; L'uso inappropriato delle attrezzature ludiche non è consentito, in quanto può determinare infortuni agli utenti e causare danneggiamenti alle strutture stesse.

Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 12 anni, ove non diversamente indicato.

Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato:

- a. fumare;
- b. consumare alcolici e sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona;
- c. l'accesso ai cani e ad altri animali, ad esclusione dei cani guida che accompagnano persone con disabilità.

ARTICOLO 23. Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi

Nei parchi, nei giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, conformemente alle disposizioni del Regolamento locale d'Igiene, del Regolamento comunale per la Tutela degli Animali e delle vigenti leggi regionali in materia di sanità, il conduttore di cani e altri animali d'affezione è tenuto:

- a. a condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali sempre con apposito guinzaglio di lunghezza come previsto dalla normativa vigente. La museruola, che dovrà essere sempre a disposizione del conduttore, va applicata nei casi previsti dalla normativa vigente, in caso di rischi per persone o altri animali, o su richiesta degli organi di vigilanza. In ogni caso è vietato condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici. Gli Agenti di Vigilanza, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento degli animali dall'area verde;
- b. a non introdurre animali di affezione nei corsi d'acqua, nelle zone umide, nelle aree naturalistiche, nelle superfici coltivate e nelle aree verdi, con primaria funzione ornamentale di cui all'art. 20, nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso indicato con appositi cartelli;
- c. ad asportare sempre gli escrementi dei propri animali o degli animali affidatigli, anche all'interno delle aree verdi di cui al successivo art. 24. L'obbligo previsto in questo comma non si applica alle persone che abbiano evidenti handicap che impediscano loro di assolvere alla prescrizione (a titolo esemplificativo persone non vedenti);
- d. a non utilizzare alcuna area verde pubblica o agricola per addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

